

**Ricorso proposto l'8 dicembre 2011 — Guangdong Kito Ceramics e a./Consiglio**

(Causa T-633/11)

(2012/C 32/79)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Guangdong Kito Ceramics Co. Ltd (Foshan, Cina), Jingdezhen Kito Ceramic Co. Ltd (Jingdezhen, Cina), Jingdezhen Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd (Jingdezhen, Cina) e Zhaoqing Lehua Ceramic Sanitary Ware Co. Ltd (Sihui, Cina) (rappresentante: avv. M. Sánchez Rydelski)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, pag. 1), nella parte che le riguarda;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha commesso un errore manifesto nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1225/2009 <sup>(1)</sup> del Consiglio.
- 2) Secondo motivo, vertente sull'insufficiente motivazione del regolamento contestato.
- 3) Terzo motivo, vertente sul fatto che la procedura che ha condotto all'adozione del regolamento non era conforme ai principi generali del diritto dell'Unione, quali i principi di buona amministrazione e di trasparenza, e al diritto della difesa delle ricorrenti nonché sul fatto che essa sarebbe stata condotta in violazione dell'articolo 18, numero 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).

**Impugnazione proposta il 9 dicembre 2011 da Mario Paulo da Silva Tenreiro avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 29 settembre 2011, causa F-72/10, da Silva Tenreiro/Commissione**

(Causa T-634/11 P)

(2012/C 32/80)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e D. Abreu Caldas)

*Controinteressata nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che:

- la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 29 settembre 2011, da Silva Tenreiro/Commissione, F-72/10, che respinge il ricorso proposto dal ricorrente, è annullata;

statuendo ex novo,

dichiarare che:

la decisione della Commissione europea che respinge la candidatura del ricorrente al posto vacante di direttore della Direzione E «Giustizia» della Direzione generale (DG) «Giustizia, Libertà e Sicurezza», nonché la decisione recante nomina a tale posto della sig.ra K siano annullate;

la Commissione sia condannata alle spese dei due gradi di giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Il primo motivo verte su un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe respinto il motivo di ricorso attinente ad uno sviamento di potere malgrado i seri indizi di tale abuso, che il ricorrente ha fatto valere, allorché dovrebbe essere constatata l'inversione dell'onere della prova nel rispetto del principio di uguaglianza tra le parti dinanzi al Tribunale.
- 2) Il secondo motivo verte sul travisamento del principio della parità delle armi tra le parti, in quanto si è rifiutato di ordinare, tra l'altro, la produzione del rapporto informativo della sig.ra K per il periodo nel corso del quale essa ha esercitato le funzioni di direttrice della direzione «Sicurezza» della DG «Libertà, Sicurezza, Giustizia», mentre l'AIPN giustifica il rigetto della sua candidatura a tale impiego con una plausibile inadeguatezza alla luce delle sue prestazioni in quanto direttrice ad interim, pur considerando tuttavia che essa può essere nominata all'impiego di direttore della direzione «Giustizia» della stessa DG sul presupposto della stessa esperienza in qualità di direttrice.